



**Contratto n. 131 del 16 giugno 2023**

**AZIENDA OSPEDALIERA**

**“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”**

Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo C.F. / P.I. 05841780827

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO**

**CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA**

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AVENTI CARATTERE DI ESCLUSIVITA’ DELLA REGIONE SICILIANA, SUDDIVISA IN N° 151 LOTTI – D.D. N. 37 DEL 19 MARZO 2021- DELIBERAZIONE N° 1642 DEL 25 NOVEMBRE 2021 - N. GARA ANAC N. 7932810 - LOTTI N.ri 290A -B.**

**TRA**

“Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, parte contraente  
nella persona del Dott. Aldo ALBANO,

, Dirigente

Amministrativo Responsabile della U.O.C. Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera, ove è domiciliato per l’ufficio, delegato alla firma del presente atto giusta delega di funzioni rilasciata dal Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera con Deliberazione n.154 del 28 maggio 2019 del Direttore Generale, scritta su dodici pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all’originale per farne parte integrante e sostanziale segnata di lettera “A” di seguito che nel proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche “Azienda Ospedaliera”.

**E**

La Ditta **ADVANS PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA S.R.L.**,



con sede legale in Via Giosuè Carducci 24, Milano- 20123, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02890650548, indirizzo PEC: avanzzpharmaspecialtymedicine.gare@pec.it, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano -.Monza – Brianza - Lodi al n. R.E.A MI- 2103013, rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Barbara Marini, [REDACTED] che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente CDA, parte contraente di seguito che nel proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche “ *Ditta, Fornitore*”, *Impresa* aggiudicataria o soggetto aggiudicatario e/o “*Appaltatore*”.

#### **PREMESSO**

- ◆ che la Centrale Unica di Committenza con decreto D.D. n. 370 del 19 marzo 2021 ha aggiudicato la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n.ri 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura in somministrazione dei prodotti farmaceutici aventi carattere di esclusività, occorrenti alle A.A.OO.SS. del SSR della Sicilia, N. Gara ANAC: 7932810 per un periodo di 24 mesi, suddivisi in lotti 521, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, alle condizioni stabilite dal Bando di Gara e dal Capitolato Speciale approvati con lo stesso provvedimento;
- ◆ che con deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 25 novembre 2021 è stato recepito il decreto di aggiudicazione di cui al D.D. n. 37 del 19 marzo 2021 unitamente al quale la centrale Unica di Committenza ha inoltrato i relativi allegati dei fabbisogni aggiudicati per ciascuna delle aziende Sanitarie, facenti parte del Servizio Sanitario Regionale, nonché per i quantita-



tivi necessari per l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo" per la durata di 24 mesi.

- ◆ che, dunque, con deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 25 novembre 2021, si è disposto di affidare alla ditta **ADVANS PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA S.R.L.**, con sede legale in Via Giosuè Carducci 24, Milano- 20123, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02890650548, la fornitura in somministrazione dei prodotti farmaceutici aventi carattere di esclusività, per un periodo di 24 mesi occorrenti all'Azienda Ospedaliera, alle seguenti condizioni risultanti dall'offerta economica della Ditta;
- ◆ che l'Impresa **ADVANS PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA S.R.L.**, con sede legale in Via Giosuè Carducci 24, Milano- 20123, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02890650548, per tutta la durata contrattuale e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire la "*Fornitura*" oggetto del presente contratto ed eseguire i relativi ordinativi, alle stesse condizioni, modalità e termini qui stabiliti;
- ◆ che l' "Azienda Ospedaliera" ha dato notizia dell'esito della Gara di che trattasi con avviso di post-informazione pubblicato nelle forme di Legge;
- ◆ che la "Azienda Ospedaliera", con la suddetta con deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 25 novembre 2021 ha quantificato la spesa prevista a carico del proprio Bilancio per la "*Fornitura*" in questione e dato mandato alla competente Area Provveditorato di attendere a tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del relativo contratto di detta "*Fornitura*";
- ◆ che l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" ha provveduto alla verifica del possesso in capo all'appaltatore aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

**Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, volendo procedere alla stipulazione del relativo contratto, convengono e stipulano quanto segue: -**

**- Articolo 1.-Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto e ne costituiscono il primo patto. Costituiscono, in particolare, parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica del "Fornitore".

**- Articolo 2.-Oggetto e luogo della prestazione**

Con il presente contratto il fornitore si obbliga nei confronti dell'Azienda Ospedaliera contraente a fornire i prodotti e i relativi servizi accessori nei limiti dell'importo massimo spendibile, indicati nel prospetto riassuntivo qui di seguito riportato:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.63, co.2, lett.b) nn.2 e 3, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura, in somministrazione, dei prodotti farmaceutici aventi carattere di esclusività occorrenti alle AA.OO.SS. del SSR della Sicilia, nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.C.M. 11.7.2018											VILLA SOFIA PALERMO		
Lotto	sublotto	CIG	AIC	ATC	Principio attivo	Nome Commerciale	Unità di misura	Dosaggio	DISTRIBUTORE	Prezzo unitario di offerta IVA esclusa	fabbisogno anno	Fabbisogno per tutta la durata contrattuale	IMPORTO CONTRATTUALE
290	A	84992402BA	045222015	A05AA04	ACIDO OBETICOLICO	OCALIVA 5 MG	COMPRESSA	5 MG 30 CPR	ADVANZ PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA S.R.L.	€ 50,63466	1200	2400	€ 121.523,18400
	B		045222027	A05AA04	ACIDO OBETICOLICO	OCALIVA 10 MG	COMPRESSA	10 MG 30 CPR	ADVANZ PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA S.R.L.	€ 50,63466	1200	2400	€ 121.523,18400

L'Azienda Ospedaliera, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nella modalità previste dall'art. 106 dl D. Lgs.50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su citati articoli.

**- Articolo 3.- Qualità, Tempi di Consegna e Garanzia della "Fornitura"**

L' "Appaltatore" prende atto che le caratteristiche tecnico-qualitative della

“fornitura” e del materiale di consumo, l’assistenza, il luogo ed i termini di consegna, gli adempimenti sulle contestazioni in merito alla qualità e quantità dei prodotti consegnati, richiesti per la perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, sono quelli prescritti negli atti di gara e in particolare nelle Modalità di Esecuzione dell’Appalto, pertanto dichiara di accettare senza riserva alcuna le prescrizioni contenute in tali articoli.

#### **Articolo 4. - Durata del Contratto**

Il presente Contratto ha la durata di 2 anni, (24 mesi) a decorrere dalla data di inizio della fornitura oggetto del presente contratto e precisamente a decorrere dal 25 novembre 2021.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui alla Gara a Procedura Aperta, relativa alla fornitura in questione, indetta dalla Centrale Unica di Committenza e recepita dalla “Azienda Ospedaliera”: **Lotti 290A-B CIG: 8814528A9B**, è stato comunicato all’ “Appaltatore” con nota dell’8 giugno 2022, Prot. n. 14656/5.

Alla data di scadenza del contratto, nel caso che non si verifichi quanto sopraindicato, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della “Azienda Ospedaliera”.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L’ “Azienda Ospedaliera” ha la facoltà di attivare l’opzione di proroga di cui all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 per mesi sei ed è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all’Azienda Ospedaliera.

## - Articolo 5.- Esecuzione del Contratto e Consegne.

Nell'esecuzione della "*Fornitura*" il "*Fornitore*" è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalle caratteristiche della stessa.

1. la fornitura a carico del "*Fornitore*" avviene sulla base delle condizioni indicate nell'offerta economica e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Nel corso della durata della fornitura, la Ditta aggiudicataria è obbligata a fornire il prodotto indicato nell'offerta in sede di gara, ad eccezione dei casi di seguito citati:

### **Farmaco aggiudicato "fuori produzione"**

Nel caso in cui durante il periodo di validità della fornitura, la Ditta aggiudicataria non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto aggiudicato, a causa della messa **fuori produzione** dello stesso da parte della casa produttrice, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente tale circostanza, sia all'Azienda Ospedaliera che agli Enti interessati, allegando copia della comunicazione di **fuori produzione** eventualmente inoltrata all'Agenzia Italiana del Farmaco.

In tale caso, la **Ditta dovrà indicare, entro un mese dalla data del ritiro, l'eventuale prodotto offerto in sostituzione.**

Tale farmaco dovrà essere equivalente o migliorativo rispetto al prodotto ritirato e la fornitura del nuovo farmaco dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito ed alle stesse condizioni avvenute in sede di gara.

La sostituzione con il nuovo prodotto dovrà essere convalidata da comunicazione scritta da parte dell'Azienda Ospedaliera, rilasciata sulla base di un parere di conformità favorevole da parte di una Commissione Tecnica.

In caso di parere di non conformità del prodotto offerto, l'Azienda Ospedaliera potrà procedere alla risoluzione del contratto con la Ditta interessata, ai sensi dell'articolo 18 del presente contratto.

Qualora la Ditta aggiudicataria, invece, trascorso il periodo di un mese dalla data del ritiro del prodotto originariamente offerto, non sia stata in grado di fornire un prodotto equivalente a quello aggiudicato e non è più disponibile, l'Azienda Ospedaliera potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del presente contratto. In nessun caso comunque sarà ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti a quelli aggiudicati, senza preventiva autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera con-

traente.

Disponibilità di formulazioni non previste in gara.

In caso di disponibilità di nuove formulazioni dello stesso principio attivo aggiudicato, non previste in gara, la Ditta aggiudicataria potrà formulare all'Azienda Ospedaliera la propria offerta in merito.

La suddetta proposta sarà valutata dall'Azienda Ospedaliera, che si avvarrà del supporto dell'U.O.C. Farmacia per la verifica della conformità del farmaco.

Relativamente al nuovo prodotto, la Ditta dovrà fornire la stessa documentazione presentata a corredo del farmaco aggiudicato.

Solo a seguito di comunicazione scritta di accettazione da parte dell'Azienda Ospedaliera, la Ditta sarà autorizzata ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo rispetto al corrispondente farmaco aggiudicato alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

Allo stesso modo, qualora, nel corso della fornitura, l'Azienda Ospedaliera avesse la necessità di procurarsi prodotti a base di uno stesso principio attivo aggiudicato, ma aventi forma farmaceutica e/o/ dosaggi diversi, non aggiudicati, questa potrà richiedere all'Azienda Ospedaliera la possibilità di estensione del contratto.

Successivamente l'Azienda Ospedaliera, acquisita la documentazione tecnica richiesta alla Ditta interessata, si avvarrà del parere del Dirigente Farmacista.

Nei casi di parere favorevole, l'Azienda Ospedaliera procederà alla negoziazione fermo restando che la Ditta aggiudicataria dovrà fornire il prodotto ad un prezzo unitario applicando sul prezzo al pubblico, derivato, la percentuale di sconto proposta in sede di gara, per il medesimo principio attivo.



1. l' "Appaltatore" dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini di intervento per posta elettronica e dal 1 febbraio 2019 mediante la procedura Nodo Smistamento Ordini (NSO).

2. sono a carico del "Fornitore" tutti gli oneri e le conseguenti spese relative così come di seguito specificato:

a) fornitura, trasporto, imballaggio, consegna e scarico ed ogni altra spesa eventualmente occorrente per il trasporto interno delle diverse tipologie

di prodotti, così come previsto negli atti di gara;

b) prestazioni di manodopera necessaria;

c) per le operazioni di scarico del materiale il "Fornitore" non potrà avvalersi del personale e dei mezzi della "Azienda Ospedaliera"; pertanto, tale adempimento deve essere assolto dal "Fornitore" anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena la non ricevibilità dei "farmaci".

d) ogni altra spesa inerente all'espletamento della "fornitura" e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere gli obblighi previsti nel capitolato speciale d'appalto o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell'I.V.A. che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

L' "Azienda Ospedaliera" ed il "Fornitore" danno atto che, in relazione alla gestione della fornitura oggetto del presente contratto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 Marzo 2008, i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano, allo stato attuale, pari a zero.

#### **- Articolo 6.- Direttore dell'Esecuzione del Contratto.**



Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il R.U.P verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione (DEC) nominato. L' "Azienda Ospedaliera" nomina, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore dell'U.O.C. di Farmacia, dott.ssa Piera Polidori ed ha espressa delega di operare, durante il corso della "Fornitura", per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.

In particolare, il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché all'avvio dell'eventuale revisione prezzi e alla contestazione delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di applicazione delle penali

#### **Articolo 7.- Responsabile della fornitura.**

Il "Fornitore" dichiara che la persona Responsabile al Coordinamento della "Fornitura" è il Marcello Ventura, rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: cell. 3357440373; e mail: marcello.ventura@advanzpharma.com.

Il "Fornitore" può intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi e che ha la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali. Tutte le comunicazioni relative alla fornitura, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte al suddetto Responsabile, si intendono fatte direttamente al "Fornitore".

Le comunicazioni al Responsabile della fornitura verranno eventualmente anticipate telefonicamente, o esclusivamente per iscritto @-mail agli indirizzi

che sono stabiliti d'intesa con l'Unità Operativa interessata della "Azienda Ospedaliera".

#### **Articolo 8. - Altri Obblighi del "Fornitore"**

Il "Fornitore" è responsabile esclusivo dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze proprie o dalla stessa incaricate addette alla fornitura oggetto del presente contratto e ne assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il "Fornitore" assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto della "Azienda Ospedaliera" che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, tenendo al riguardo sollevata la "Azienda Ospedaliera", che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il "Fornitore" si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali; in particolare, il "Fornitore" si impegna all'integrale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate in corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Il "Fornitore" si obbliga, altresì, ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni,

nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località; tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei predetti contratti collettivi e sino alla loro sostituzione e vincola il "Fornitore" anche se non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse. Il "Fornitore" dichiara di rispettare le norme di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n°68, "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili", in caso che la propria impresa si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 della suddetta Legge.

Il "Fornitore" si obbliga a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della deliberazione del 19 Gennaio 2012, n. 76, della "Azienda Ospedaliera" o nel corso dell'esecuzione del presente contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del presente contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

Qualora venga debitamente accertata la violazione da parte del "Fornitore" degli obblighi previsti dal presente articolo, la "Azienda Ospedaliera" procederà alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del Codice Civile, attesa l'importanza ed imprescindibilità degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto, ed all'affidamento della fornitura ad altra impresa, con addebito al "Fornitore" delle maggiori spese sostenute dalla "Azienda Ospedaliera". L'eventuale azione in danno non esclude responsabilità civili o penali del "Fornitore". Le forniture potrebbero essere interrotte per quei prodotti che, a seguito di variazioni degli indirizzi tecnico-

scientifici, clinici e terapeutici ovvero a seguito di mutate esigenze dell'Unità Operativa utilizzatrice, non risultassero più idonei.

#### **- Articolo 9.- Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto**

La presa in consegna dei farmaci da parte della "Azienda Ospedaliera", forniti dal "Fornitore" o da terzi per conto di esso, non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. I farmaci oggetto del presente contratto, se non conformi potranno essere respinti senza alcuna formalità.

I "Farmaci" che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del "Fornitore" e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura del direttore di esecuzione del contratto, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal "Fornitore". Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale della "Azienda Ospedaliera", presentassero difetti saranno rifiutati ed il "Fornitore" dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

#### **- Articolo 10.- Corrispettivi.**

I corrispettivi dovuti all' "Appaltatore" per la fornitura oggetto del presente contratto sono i prezzi unitari di aggiudicazione indicati nell'offerta economica del Fornitore, di cui al presente Contratto fino all'ammontare complessivo biennale per il Lotto n. 290A di € 121.523,18400 (centoventunmilacinquecentoventitré/18400) oltre I.V.A., per il Lotto n. 290B di € 121.523,18400 (centoventunmilacinquecentoventitré /18400) oltre I.V.A., che sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alla fornitura oggetto del presente contratto con la sola esclusione dell'I.V.A.

I prezzi di cui al superiore comma sono impegnativi e vincolanti per tutta la validità del contratto ed omnicomprensivi di tutte le prestazioni previste negli atti di gara e L' "Appaltatore" non potrà richiedere, a nessun titolo, alcun compenso aggiuntivo e/o diverso rispetto a quelli indicati negli atti di gara, nella sua offerta economica e nel presente contratto.

L' "Appaltatore" riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per assicurare la "Fornitura", restando a suo totale carico ogni maggiore spesa ed alea.

Considerata la durata del contratto biennale, i costi della complessiva fornitura oggetto del presente contratto sono quantificati in € **243.054,368 (euro duecentoquarantatremilacinquantaquattro/368) =OLTRE I.V.A.=** somma che trova copertura sul pertinente Conto Economico di Bilancio della "Azienda Ospedaliera".

La "fornitura", si intende comprensiva dei costi di un insieme di beni e servizi costituiti così come indicati negli atti di gara.

Qualora, nel corso dello svolgimento della fornitura, subentri l'attivazione di una Convenzione CONSIP per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto, la "Azienda Ospedaliera" si riserva di recepire la suddetta Convenzione CONSIP adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste dalla Convenzione stessa, se più favorevoli.

Qualora subentri, nel corso dello svolgimento della fornitura un provvedimento regionale di affidamento centralizzato o l'espletamento di una Gara a livello di bacino della fornitura in questione alla quale la "Azienda Ospedaliera" **è obbligata ad aderire**, la stessa si riserva di recepire il provvedimento adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste nel provvedimento re-

gionale stesso, se più convenienti e il “Fornitore” dovrà adeguare la propria offerta. In caso di mancato adeguamento da parte del “Fornitore”, la “Azienda Ospedaliera” si riserva il diritto di parziale o totale risoluzione del contratto, senza che il “Fornitore” abbia nulla a pretendere per la mancata prosecuzione del contratto stesso fino alla sua naturale scadenza.

. Per garantire una maggior trasparenza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e di controllo dei dati, i pagamenti spettanti dal raggruppamento temporaneo d’impresa saranno effettuati dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa capogruppo che emetterà fattura, salvo diverso accordo.

#### **- Articolo 11.- Revisione dei Prezzi**

I prezzi aggiudicati sono fissi ed invariabili per l’intera validità della fornitura salvo quanto sotto specificato:

Nel caso di diminuzione del prezzo al pubblico per l’effetto di provvedimenti dell’AIFA o per qualsiasi altro motivo, il prezzo dovrà essere ridotto con decorrenza stabilita dal provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico al netto dell’IVA la percentuale di sconto offerta in gara.

Nel caso di aumento del prezzo al pubblico il prezzo di aggiudicazione sarà incrementato solo nel caso in cui tale variazione sia disposta da deliberazione dell’AIFA relativa ad atti di contenimento della spesa pubblica. Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuove classificazioni avanzate all’AIFA da parte delle singole Aziende Farmaceutiche. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell’IVA la percentuale di sconto offerta in gara.

È fatto obbligo alle Ditte comunicare le riduzioni e/o gli aumenti di prezzo

per iscritto entro 15 giorni dalla data del provvedimento dell'AIFA, in assenza di comunicazione formale non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la comunicazione non sarà pervenuta.

È fatto obbligo al contraente, in caso di passaggio ad altra Azienda dell'autorizzazione dell'immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere all'Azienda Ospedaliera tempestiva comunicazione di tale titolarità della vendita.

### **- Articolo 12.- Fatturazione e Pagamenti.**

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo precedente sarà effettuato sulla base della fattura emessa dall' "Appaltatore" conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia,

La fattura sarà liquidata solo previo accertamento da parte del Direttore di esecuzione del contratto o da personale delegato, circa la regolarità della fornitura effettuata per quanto aggiudicato per la parte di competenza di questa Azienda Ospedaliera.

La liquidazione della fattura sarà subordinata sia alla presentazione della documentazione relativa, sia alla puntuale esecuzione della "Fornitura" e sia al regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali INPS ed assicurativi INAIL territorialmente competente, relativi al mese immediatamente precedente, riferiti ai dipendenti dedicati all'attività del "Fornitura" oggetto del presente contratto. Si precisa che nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, la "Azienda Ospedaliera" segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello - Viale Strasburgo n.233 – 90146 Pa-





lerno (PA) partita IVA: 05841780827 ed l'invio tramite SDI delle fatture elettroniche si dovrà indicare il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) dell'A.O.O.R. VILLA SOFIA che è il seguente:  
**UFI 05S.** Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge e i corrispettivi definiti nel presente contratto, deve essere corredata della documentazione indicata nel presente articolo.

Le fatture saranno liquidate nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto, mediante emissione del mandato, tramite la Tesoreria della "*Stazione Appaltante*".

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, è quello legale calcolato avendo riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potranno essere sospese le prestazioni oggetto del presente contratto.

Qualora l' "*Appaltatore*" si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni, relative alle penalità, al recesso ed alla risoluzione del contratto,.

### **- Articolo 13.- Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.**

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre

2010 n. 217, il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

La Ditta **ADVANS PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA S.R.L.**, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto di che trattasi verranno effettuati sul seguente conto corrente bancario, aventi gli estremi identificativi appresso riportati:

L'ISTITUTO:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

-Generalità delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti accesi presso il predetto Istituto:

-MARINI BARBARA [REDACTED];

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e dichiara che si avvarrà del predetto conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circo-

lare non trasferibile.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla “Stazione Appaltante” e dagli altri soggetti di cui al superiore comma, il **Codice Identificativo di Gara: Lotti 209A-B, CIG: 8814528 A9B**, attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

#### **Articolo 14.- Inadempienze, Controlli, Contestazioni e Penalità.**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ “Azienda Ospedaliera” contesta mediante lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate secondo le modalità di cui agli atti di gara.

Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempimenti nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'Azienda Ospedaliera previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata, potrà diffidare l’Appaltatore all'esatta esecuzione. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Trascorso tale termine ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’Azienda Ospedaliera previa adeguata istruttoria, dal. Responsabile Unico del Procedimento (RUP), non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali indicate nel disciplinare. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall’esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l’Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle

Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarci-



mento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Ospedaliera le penali indicate nel disciplinare.

L'Azienda Ospedaliera potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda Ospedaliera verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino di quanto contestato nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda Ospedaliera addebitando le spese all'impresa.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale definitivo. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora l'Azienda Ospedaliera, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti all'Azienda Ospedaliera a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **- Articolo 15.- Deposito cauzionale definitivo.**

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, la cauzio-

ne definitiva calcolata sul valore triennale dell'appalto e con importo ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, con le rinunce previste dagli atti di gara, e precisamente garanzia fideiussoria n. **88282** di € 24.304,64 (Euro ventiquattromilatrecentoquattro/64), rilasciata dall'Istituto BANCA CARIGE S.P.A. S.p.A., Via Sicilia, 35 – 06128, Perugia in data 14 giugno 2022 e valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultanti dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto ( art 103, commi 1 e 5 , del Codice) , salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell' art 1 del Codice.

Il deposito cauzionale definitivo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall' "Appaltatore", anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la "Azienda Ospedaliera" ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali;.

La sopraccitata cauzione definitiva è vincolata per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; in ogni caso il Garante sarà liberato dalla Garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla "Stazione Appaltante".

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l' "Appaltatore" dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal rice-

vimento della relativa richiesta effettuata dalla “Azienda Ospedaliera”; è fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

#### **Articolo 16.- Subappalto**

La Ditta **ADVANZ PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA S.R.L.** conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcune attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **- Articolo 17.- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.**

Come previsto dall’art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante provvedimento motivato e previa comunicazione dell’avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) presenza della ditta nel casellario informatico ANAC - Annotazioni riservate- per segnalazioni di gravi inadempienze;
- b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara:
- c) qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del Ministero degli Interni risultino positivi d) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L’Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere i contratti anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Nel caso previsto nelle precedenti lettere a), b), c), d), l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda Ospedaliera, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

#### **- Articolo 18.- Risoluzione e Recesso del contratto**

Fermo restando quanto stabilito dal disciplinare in materia di recesso e risoluzione del contratto, nei casi di cui all'art. 108 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e in caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente il deposito cauzionale definitivo.

In particolare, l'Azienda Ospedaliera potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, modificare nelle quantità o annullare la fornitura dei farmaci qualora:

1. nel prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto l'immissione in commercio di medicinali generici.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, si procederà, da parte dell'Azienda



Ospedaliera, anche ai sensi dell'indagine conoscitiva dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all'esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per la specifica molecola ed il prezzo al pubblico del nuovo medicinale generico sarà posto come base d'asta.

In tal caso nelle more dell'espletamento di un nuovo confronto concorrenziale il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a quella del farmaco generico con il più basso prezzo ex factory/ al pubblico concordato con l'AIFA, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c

L'Azienda Ospedaliera potrà, altresì, recedere – per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata, purché tenga indenne lo stesso fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Inoltre il soggetto aggiudicatario è tenuto, al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto. L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Ditta aggiudicataria.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92,



comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera al maggiore risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuita soltanto la fornitura già svolta, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'Azienda Ospedaliera.

Al verificarsi delle suddette condizioni, la risoluzione ed il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Ospedaliera.

In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **- Articolo 19.- Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni**

Il soggetto contraente non può opporre, *ex art. 1462 c.c.*, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere di-

ritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti

#### **- Articolo 20.- Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/ 2016/679, in tema di trattamento di dati personali, la “Azienda Ospedaliera” e il “Fornitore” dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto e dell'esecuzione della “Fornitura” circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura stessa, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento Privacy UE/ 2016/679.

La Ditta **ADVANZ PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA S.R.L.** presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

## - Articolo 21.- Domicilio del “Fornitore” e Comunicazioni

Il “Fornitore”, ai fini di tutte le notificazioni inerenti il presente contratto, dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Via Giosué Carducci 24, Milano- 20123.

Le comunicazioni di cui al superiore comma sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- ◆ lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- ◆ posta elettronica certificata (PEC): avanzpharmaspécialtymedicine.gare@pec.it;
- ◆ altra posta elettronica: info.italia@avanzpharma.com;
- ◆ lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Via Giosué Carducci 24, Milano- 20123.

## - Articolo 22.- Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera

La Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” è attualmente l’Istituto bancario UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Piazza Don Bosco n°5- 90143 PALERMO - CODICE IBAN: IT 82 U 02008 04616 000300734727. È obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”

## - Articolo 23.- Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia e

per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

#### **- Articolo 24.- Rinvio al disciplinare e ad altre norme**

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla documentazione di gara agli atti della Centrale Unica di Committenza Regionale, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Infine l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni di gara.

#### **- Articolo 25.- Spese di contratto, registrazione e varie**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese relative all'imposta di bollo, assolto in modo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente ditta **ADVANS PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA S.R.L.**

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata

dall'Azienda Ospedaliera, quale committente

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al fornitore tramite posta elettronica certificata.

Le Parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

#### **- Articolo 26.- Allegati al contratto**

Il presente contratto formato da n. 26 articoli occupa 29 (ventinove) pagine scritte fino alla sottoscrizione dell'Appaltatore e consta dei seguenti n. 2 (numero 2) documenti allegati:

1. delega di funzioni rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera con deliberazione del Direttore Generale n°154 del 28 maggio 2019, scritta su venti pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale per farne parte integrante e sostanziale segnata di lettera "A";
2. Cauzione definitiva, costituita complessivamente da n. 3 pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "B". (\*)

Palermo, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO

Dott. Aldo ALBANO - Firmato digitalmente

PER LA DITTA ADVANZ PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA S.R.L.



D.ssa Barbara MARINI - Firmato digitalmente

Agli sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto  
procuratore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente con-  
tratto e di approvare specificamente si intendono approvati gli articoli

Articolo 11 – (Revisione dei prezzi);

Articolo 14 (Inadempienze, Controlli, Contestazioni e Penalità)

Articolo 17 (Clausola risolutiva espressa *ex art. 1456 c.c.*)

Articolo 18 (Risoluzione e recesso del contratto);

Articolo 19 (clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Articolo 23 (Foro competente)

Palermo, li \_\_\_\_\_

PER LA DITTA ADVANZ PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA  
S.R.L.

D.ssa Barbara MARINI - Firmato digitalmente

(\*) L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l'Ufficio  
del Responsabile della U.O.C. Provveditorato